



# **Regolamento per la Valutazione della conformità al Piano Industria 4.0**

*In vigore dal 01 luglio 2024*

RINA Services S.p.A.  
Via Corsica 12  
16128 Genova - Italia

tel +39 010 53851  
fax +39 010 5351000  
web site: [www.rina.org](http://www.rina.org)

---

Regolamenti tecnici

---

**INDICE**

CAPITOLO 1.	GENERALITA' .....	3
CAPITOLO 2.	LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO .....	3
CAPITOLO 3.	OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
3.1	GENERALITÀ.....	3
CAPITOLO 4.	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' .....	4
4.1	DOMANDA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ (STEP 1) .....	4
4.1.1	PROPOSTA DI VERIFICA – OFFERTA ECONOMICA.....	4
4.2	ESAME DOCUMENTALE (STEP 2).....	5
4.3	SOPRALLUOGO (STEP 3).....	6
4.4	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE TECNICA E DECISIONE SUL RILASCIO ATTESTAZIONE (STEP 4) ..	7
4.5	RILASCIO ATTESTAZIONE (STEP 5).....	7
CAPITOLO 5.	ELENCO DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE .....	8
CAPITOLO 6.	RICORSI E RECLAMI .....	9
CAPITOLO 7.	CONDIZIONI CONTRATTUALI .....	9

## CAPITOLO 1. GENERALITA'

Il presente Regolamento illustra le procedure applicate da RINA Services S.p.A. (di seguito "RINA") per la valutazione della conformità al Piano Industria 4.0 della Legge di Bilancio 2017, e le modalità che devono seguire le Organizzazioni per chiedere e ottenere tale attestazione di conformità.

L'accesso alla attestazione di conformità è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. Per l'attività certificativa RINA applicherà le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

La attestazione di conformità riferita alla conformità al Piano Industria 4.0 è rilasciata da RINA all'Organizzazione richiedente, dove per Organizzazione si intende una società, impresa, ditta, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta o meno, pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione oppure persona fisica. Per Organizzazioni con più unità operative, una singola unità operativa può essere definita come Organizzazione.

Le informazioni acquisite nel corso dell'attività certificativa vengono considerate e trattate come riservate.

La partecipazione di osservatori agli audit è previamente concordata tra RINA e l'Organizzazione.

Allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da RINA siano conformi alle norme di riferimento, l'Ente garante delle certificazioni emesse (Accredia) può richiedere:

- la partecipazione di suoi osservatori agli audit effettuati da RINA
- l'effettuazione di visite presso l'Organizzazione certificata, direttamente attraverso l'uso di proprio personale

La partecipazione di osservatori agli audit e/o l'eventuale visita condotta direttamente attraverso l'uso di personale dell'Ente di Accreditamento, è preventivamente concordata tra RINA e l'Organizzazione.

Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benessere, il processo di valutazione è sospeso fino a quando non viene concesso il benessere alla verifica e per un periodo massimo di 3 mesi.

La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nella legislazione di riferimento.

Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE", revisione corrente, reperibili sul sito web [www.rina.org](http://www.rina.org).

## CAPITOLO 2. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

La legislazione applicabile ai fini della Valutazione della Conformità al Piano Industria 4.0 è basata sulla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (GU n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57) e s.m.i., supportata dalle successive circolari del MiSE e dell'Agenzia delle Entrate come riportato nella pagina relativa a "Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali" del sito [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) cui si rimanda per ogni eventuale approfondimento.

## CAPITOLO 3. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

### 3.1 Generalità

Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le procedure per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità al Piano Industria 4.0 e la gestione dei rapporti tra RINA e le Organizzazioni richiedenti.

L'attività di valutazione della conformità al Piano Industria 4.0 riguarda i beni di cui agli Allegati A e B della Legge di Bilancio 2017 e consiste nell'emissione di un giudizio di conformità del bene rispetto ai requisiti applicabili, cioè che:

- *possieda caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B della legge di bilancio*

- e sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L'ambito temporale di applicazione dei benefici fiscali viene definito nelle leggi di bilancio in cui gli stessi sono contenuti.

## **CAPITOLO 4. ESECUZIONE DELL'ATTIVITA'**

### **4.1 Domanda di Attestazione di Conformità (STEP 1)**

Le Organizzazioni che desiderino richiedere il servizio di valutazione della conformità al Piano Industria 4.0 devono inviare a mezzo fax, posta od e-mail una apposita richiesta, compilando il documento "IND4.0-QI" con le informazioni necessarie alla formulazione della proposta di servizi, quali ad esempio:

- a. nome e indirizzo dell'Organizzazione richiedente;
- b. Numero di dipendenti totali e numero di persone addette alla attività di riferimento del bene;
- c. Visura Camerale, con indicazione del Codice ATECO dell'attività svolta per cui viene utilizzato il bene;
- d. Categoria e sottocategorie a cui appartiene il bene (All. A1, A2, A3, All. B);
- e. Per tutti i beni, la descrizione delle caratteristiche del bene;
- f. Identificazione univoca del bene (costruttore, modello, numero di serie);
- g. Dati tecnici del bene (data sheet, descrizione tecnica, dichiarazione di conformità UE, brochure, manuale, ...) e quant'altro utile a descrivere il bene in oggetto
- h. Contesto in cui viene inserito il bene - dati tecnici dell'impianto, layout di fabbrica, layout del sistema di controllo del bene, diagramma di rete e di interconnessione;
- i. Valore del bene;

RINA svolge un esame preliminare per verificare se le informazioni fornite sono sufficienti a formulare una proposta servizi riservandosi, se del caso con riferimento anche a quanto riportato nel presente Regolamento, la possibilità di richiedere ulteriori dettagli.

#### **4.1.1 Proposta di verifica – offerta economica**

A seguito dell'esame preliminare citato al paragrafo 4.1, RINA presenta una proposta economica per l'attività di rilascio dell'attestazione di conformità ai requisiti del piano industria 4.0.

Il documento "IND4.0-OFFERTA" che contiene offerta e modulo contrattuale, verrà inviato da RINA al richiedente, insieme a copia del presente regolamento, ovvero le indicazioni per poterlo scaricare dal sito [www.rina.org](http://www.rina.org).

Al ricevimento del modulo IND4.0-OFFERTA controfirmato dall'Organizzazione e dei relativi allegati, RINA ha tempo 5 giorni per eseguire l'esame preliminare per verificarne la completezza, e per inviare commenti o declinare l'incarico. In assenza di comunicazioni di RINA il contratto si ritiene accettato.

La richiesta dell'Organizzazione, nella quale è espressamente richiamato il presente Regolamento, formalizza contrattualmente il rapporto tra RINA e l'Organizzazione e l'applicabilità del presente Regolamento.

RINA comunica all'Organizzazione il nome del responsabile di pratica, ed in seguito questi comunica all'Organizzazione i nominativi dei componenti facenti parte del gruppo di verifica, la quale può chiederne per iscritto la sostituzione indicandone le motivazioni.

L'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi entro 3 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione.

Il contratto può essere variato, previo accordo tra le parti, qualora si modificassero significativamente nel tempo le condizioni sulla base delle quali è stata redatta l'offerta economica iniziale da parte di RINA.

## 4.2 Esame documentale (STEP 2)

RINA effettua l'esame documentale di quanto ricevuto al punto 4.1, allo scopo verificare la conformità ai requisiti del Piano industria 4.0, integrato dalle evidenze di seguito riportate:

- Descrizione tecnica del bene (specifiche del produttore, integrazione nel sistema produttivo dell'Azienda);
- Documentazione economico – amministrativa del bene (offerta, ordine, bolla di consegna);
- Descrizione circostanziata delle caratteristiche di cui sono dotati i beni per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi;
- Descrizione tecnica dei requisiti di interconnessione (modalità di scambio di informazioni, identificazione univoca informatica);
- Rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni;
- Descrizione delle modalità in grado di dimostrare l'interconnessione del bene (rapporti di collaudo e/o di validazione relativi alla messa in opera ed interconnessione del bene);

L'Organizzazione deve produrre una dichiarazione a firma del legale rappresentante utile per la definizione del bene (o dei beni), che stabilisca il rispetto dei criteri previsti dalla normativa riguardo a:

- articolazione temporale e quantificazione nel corso dei vari esercizi fiscali, degli atti amministrativi pertinenti al bene / ai beni in oggetto, considerati nella normativa (es. ordine/i al fornitore, accettazione dell'ordine/i, pagamento acconti, data di effettuazione dell'investimento, esercizio fiscale pertinente alla capitalizzazione del bene / composizione del cespite, indicazione se sia stato applicato il superammortamento ed in quale esercizio, etc) in modo tale da collocare e quantificare tali atti amministrativi nell'ambito delle finestre temporali previste dalla normativa in essere
- valorizzazione delle componenti del bene / dei beni (ad es. bene principale, beni accessori, impianti tecnici, oneri accessori, etc) che concorrono, secondo i requisiti della normativa, a comporre il valore totale dell'investimento.

Dopo l'esame documentale l'Organizzazione o RINA Services avranno la facoltà di richiedere l'interruzione delle attività, entro 15 giorni dalla consegna del rapporto di verifica documentale previsto.

Questa opzione viene inserita per consentire l'interruzione delle attività nel caso in cui il bene non risulti ammissibile, dopo l'analisi documentale. Attivando questa opzione, l'Organizzazione potrà evitare l'aggravio di costi a fronte di un previsto esito negativo delle valutazioni successive.

Questa opzione comporterà la risoluzione del contratto.

In particolare, dopo la Fase 1, la quotazione potrà essere riveduta, alla luce dell'analisi della documentazione effettuata, in accordo con l'Organizzazione, anche eventualmente riducendo l'elenco dei beni ammissibili ai benefici fiscali, ovvero tenendo conto della maggiore complessità rilevata per l'analisi dei beni stessi.

Qualora successivamente l'Organizzazione intenda riprendere queste attività (ad esempio dopo la modifica / revisione del bene per renderlo ammissibile ove possibile), dovrà essere stipulato un nuovo contratto.

L'esame documentale potrà essere effettuato sia presso gli uffici RINA che presso la sede dell'Organizzazione richiedente.

RINA predisponde una lista di riscontro di verifica dei requisiti che può portare alle seguenti situazioni:

- Esame superato;
- Esame superato con osservazioni;
- Bene non ammissibile

RINA redige un rapporto di verifica documentale nel quale riporta l'esito e le eventuali carenze rispetto ai requisiti riscontrate e lo consegna all'Organizzazione, che lo deve controfirmare per accettazione.

L'Organizzazione può annotare sue eventuali riserve od osservazioni, in merito alle carenze rilevate dai tecnici RINA, su un apposito spazio del rapporto.

In assenza di comunicazione scritta da parte dell'Organizzazione, il rapporto di verifica documentale si ritiene confermato dopo tre giorni lavorativi dalla sua consegna all'Organizzazione.

L'Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali carenze segnalate nel rapporto di cui sopra, deve proporre a RINA, entro la data indicata nel rapporto stesso, le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione.

In presenza di eventuali carenze rispetto ai requisiti, il processo di attestazione di conformità è sospeso.

In tale caso, entro tre mesi, RINA può effettuare una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta adeguatezza; a buon esito di tale verifica il processo di attestazione di conformità riprende.

Qualora il suddetto termine sia superato, il sistema adottato dall'Organizzazione è sottoposto a completo riesame entro un termine di sei mesi dalla data del rilievo.

Trascorso il suddetto periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, RINA può considerare chiusa la pratica di attestazione di conformità, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi l'Organizzazione che desidera proseguire con la attestazione di conformità RINA deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter.

I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati su richiesta motivata dell'Organizzazione, a giudizio di RINA.

Al termine con esito positivo, è possibile rilasciare una prima parte della relazione tecnica (ed eventualmente una dichiarazione), salvo le verifiche del caso, che attesti quanto segue:

- il bene in oggetto rientra nelle categorie soggette a beneficio fiscale;
- i beni di cui all'Allegato A Sezione 1 (Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti), dispongono dei requisiti disponibili.

Durante questa fase è possibile che alcuni requisiti – in particolare l'interconnessione e l'integrazione – non possano essere verificati presso il fabbricante del bene in quanto strettamente correlati alle condizioni operative presso l'utilizzatore.

Pertanto, nell'ottica di un successivo acquisto del bene da parte di un utente / cliente / beneficiario, il risultato di questa prima parte dell'attività NON può essere utilizzato automaticamente per l'ammissibilità del bene ai benefici fiscali previsti.

Sarà necessario il successivo completamento dell'attività di attestazione, relativa alle condizioni di funzionamento del bene presso l'utente, come richiesto dalla Norma, tramite il sopralluogo finale.

RINA considera non ammissibile una richiesta se non rientra nell'ambito di applicazione del programma Industria 4.0.

### **4.3 Sopralluogo (STEP 3)**

A seguito dell'esito positivo dell'esame documentale, RINA pianifica le attività di sopralluogo presso l'Organizzazione per verificare la consistenza delle informazioni fornite ed il funzionamento del bene interconnesso come richiesto dalla normativa in riferimento, indicando le eventuali prove da predisporre alla propria presenza. Il personale RINA potrà, a sua discrezione, effettuare qualche rilievo fotografico del bene funzionante, da allegare al rapporto.

In particolare, RINA verificherà l'effettiva avvenuta interconnessione del bene, secondo i requisiti previsti dalla normativa.

È indispensabile che l'Organizzazione richiedente metta a disposizione di RINA il personale coinvolto nelle attività inerenti il bene oggetto di valutazione, con particolare riferimento a quelle relative all'interconnessione.

È possibile effettuare, su domanda dell'Organizzazione richiedente, anche più di un sopralluogo prima e dopo l'interconnessione.

RINA predispone una lista di riscontro di verifica per la registrazione delle evidenze riscontrate.

A seguito dell'esito positivo del sopralluogo, RINA redige rapporto di sopralluogo, nel quale sono riportate le eventuali carenze rispetto ai requisiti riscontrate e la consegna all'Organizzazione, che deve controfirmarlo per accettazione.

L'Organizzazione può annotare sue eventuali riserve od osservazioni, in merito alle carenze rilevate dai tecnici RINA, su un apposito spazio del rapporto.

In assenza di comunicazione scritta da parte dell'Organizzazione, il rapporto di sopralluogo si ritiene confermato dopo tre giorni lavorativi dalla sua consegna all'Organizzazione.

L'Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali carenze segnalate nel rapporto di cui sopra, deve proporre a RINA, entro la data indicata nel rapporto stesso, le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione.

In presenza di eventuali carenze rispetto ai requisiti, il processo di attestazione di conformità è sospeso.

In tale caso, entro tre mesi, RINA può effettuare una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta adeguatezza; a buon esito di tale verifica il processo di attestazione di conformità riprende.

Qualora il suddetto termine sia superato, il sistema adottato dall'Organizzazione è sottoposto a completo riesame entro un termine di sei mesi dalla data del rilievo.

Trascorso il suddetto periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, RINA può considerare chiusa la pratica di attestazione di conformità, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi l'Organizzazione che desidera proseguire con la attestazione di conformità RINA deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter.

I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati su richiesta motivata dell'Organizzazione, a giudizio di RINA.

#### **4.4 Predisposizione relazione tecnica e decisione sul rilascio attestazione (STEP 4)**

Concluso positivamente l'iter di sopralluogo, RINA predispone una relazione tecnica che sarà rilasciata insieme all'attestazione.

Il responsabile di pratica predispone la documentazione per il DM incaricato a prendere la decisione sul rilascio della attestazione.

#### **4.5 Rilascio attestazione (STEP 5)**

Nel caso in cui l'attività fornisca esito positivo sull'ammissibilità del bene al Piano Industria 4.0, RINA rilascia l'attestazione di conformità.

In caso negativo, RINA rilascia una dichiarazione di non ammissibilità.

Entrambi i documenti (relazione tecnica e attestazione / dichiarazione) vengono consegnati all'Organizzazione entro il termine previsto dalla Legge stabilito entro il periodo d'imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L'attestazione e la relazione tecnica prodotte da RINA sono riferite alle condizioni del bene e dell'interconnessione dello stesso al momento in cui è stata eseguita la visita, RINA non è responsabile per eventuali situazioni che differiscano da quelle rilevate (es. modifiche successive sul bene interconnesso).

Rina, in questo ambito, non emette valutazioni riguardanti l'applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro relative al bene oggetto della valutazione e non entra nel merito della congruità del valore del bene, né degli aspetti fiscali ad esso correlati.

Il rilascio dei report da parte di RINA non comporta alcuna certificazione, attestazione, dichiarazione o garanzia della conformità dell'Organizzazione alla normativa cogente, quale ad esempio, in via meramente esplicativa e non esaustiva, quella in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro, di igiene e sicurezza alimentare, di rapporti con il personale, di responsabilità amministrativa delle società, etc.

---

## **CAPITOLO 5. Attività successive all'attestazione: AGGIORNAMENTO DELL'ATTESTAZIONE o DELLA RELAZIONE TECNICA, verifica MANTENIMENTO condizioni attestate.**

Su richiesta dell'Organizzazione, RINA può procedere alle attività di aggiornamento della attestazione o della relazione tecnica, e verifica del permanere delle condizioni attestate.

L'Organizzazione può richiedere un aggiornamento della attestazione e della relazione tecnica nei seguenti casi:

- Variazioni significative al bene (es. spostamento in altra sede), con conseguente nuova attestazione

L' Organizzazione può richiedere un aggiornamento della Relazione Tecnica in questi casi:

- Modifiche al contesto in cui il bene è inserito (ad es. introduzione di un nuovo sistema informativo di fabbrica o di un nuovo sistema logistico, variazioni alla infrastruttura di rete, inserimento in una linea di produzione e/o costituzione di un "insieme di macchine" ai sensi della Direttiva Macchine, etc)
- Modifiche al bene (ad es. installazione di un nuovo PLC, inserimento di nuova sensoristica, modifiche meccaniche o funzionali al bene)
- Variazioni della ragione sociale / di proprietà del bene e dell'impianto produttivo
- Variazione dei valori economici del bene

In base a quanto previsto inizialmente dalla Circolare 4/E e successivamente ribadito dalla 9/E del 2021 ed infine chiarito dalla Circolare Accredia Prot. DC2023OC115, l'Organizzazione attestata deve dimostrare di mantenere i requisiti e le caratteristiche richiesti per almeno il periodo di fruizione del beneficio fiscale ottenuto dall'attestazione 4.0. Pertanto, è cura dell'Organizzazione beneficiaria documentare, attraverso un'adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, di tali requisiti.

L'Organizzazione può richiedere a RINA un accertamento volontario volto a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche oggetto dell'Attestazione, anche senza che siano intervenute modifiche essenziali al bene o al contesto in cui è inserito. Questa attività, non è erogata in regime di accreditamento, in quanto non finalizzata all'emissione di un'Attestazione di conformità industria 4.0.

A fronte dell'attività di sorveglianza effettuata, RINA rilascia un rapporto di ispezione riportante l'esito delle condizioni rilevate durante l'attività.

La richiesta di questi servizi può avvenire tramite e-mail specificando la motivazione della richiesta stessa.

In questi casi, RINA procederà con l'emissione di una offerta economica, e si attiverà per una verifica presso l'Azienda, che prevederà

- Un esame documentale presso la sede di RINA o presso la sede dell'Azienda, per l'analisi delle variazioni intercorse;
- Una verifica della conformità ai requisiti di industria 4.0, con l'acquisizione delle evidenze necessarie.

Al termine dell'attività, ad esito positivo, verranno riemessi i documenti relativi. Qualora l'esito fosse negativo, ovvero il bene non risultasse più conforme ai requisiti di Industria 4.0, Rina emetterà un documento formale di non conformità.

## **CAPITOLO 6. ELENCO DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE**

RINA costituisce un elenco delle attestazioni rilasciate ai soli fini interni.

Tale elenco contiene:

- la ragione sociale dell'Organizzazione ed il suo indirizzo;
- il numero dell'Attestato/autorizzazione/approvazione;
- la descrizione del bene certificato/i;



- la data di emissione dell'Attestato/autorizzazione/approvazione;

I dati di cui sopra possono anche essere forniti da RINA all'Ente nazionale di accreditamento,

## **CAPITOLO 7. RICORSI E RECLAMI**

L'Organizzazione deve fare riferimento a quanto descritto nelle "Condizioni generali di contratto per le attività di valutazione della conformità", nella edizione in vigore reperibile sul sito [www.rina.org](http://www.rina.org).

## **CAPITOLO 8. CONDIZIONI CONTRATTUALI**

### **7.1**

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel documento RINA "[Condizioni generali di contratto per le attività di valutazione della conformità](#)", nella edizione in vigore reperibile sul sito [www.rina.org](http://www.rina.org).

Pubblicazione RC/C. 126

Edizione Italiana

RINA Services S.p.A.  
Via Corsica 12  
16128 Genova - Italia

tel +39 010 53851  
fax +39 010 5351000  
web site: [www.rina.org](http://www.rina.org)

---

Regolamenti tecnici